



CITTÁ DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Provincia di Caserta

Prot. N°0016481

del 19 aprile 2010

ORDINANZA N° 75

DEL 19 aprile 2010

**MODALITA' DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI CON IL SISTEMA
"PORTA A PORTA".**

IL SINDACO

Premesso:

che a far data dal 1° aprile 2010 la società Ecological Service s.r.l. ha iniziato a gestire il servizio integrato di igiene urbana che a far data dal 1° aprile 2010 è iniziato il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti soliti urbani con la modalità del "porta a porta", con la sola esclusione del vetro e degli indumenti usati che dovrà conferito, a carico degli utenti, negli appositi contenitori di raccolta posizionati sul territorio;

che, tutti gli utenti sono stati già forniti dei contenitori e delle buste per le varie tipologie di rifiuti;

che le modalità di conferimento sono state già sinteticamente indicate nel materiale informativo consegnato alle utenze;

Vista la delibera consiliare n. 73 del 22 novembre 2004 con la quale è stato approvato il regolamento comunale di disciplina del servizio di raccolta rsu

visto l'art. 191 del D.Lgs 152/2006 smi

ORDINA

Utenze domestiche

1) I **contenitori**, le **buste** ed i sacchi da utilizzare per il conferimento dei rifiuti sono **esclusivamente** quelli consegnati alle utenze dal Gestore del servizio integrato di igiene urbana ad eccezione dei rifiuti appartenenti alla categoria cd "secco non differenziabile" e devono essere esposti ben chiusi per evitare fuoriuscite di materiali o liquidi.

la non osservanza di detta norma di comportamento determina l'erogazione di una sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 (art. 7 bis del D.Lgs 267 del 18.8.2000 smi)

La sanzione potrà essere applicata ai singoli trasgressori o alle amministrazioni condominiali (giuridicamente costituite o di fatto)

2) **Gli orari** di conferimento delle frazioni merceologiche di carta e cartone, umido, secco indifferenziato e plastica e metalli sono stabiliti come segue :

a. nel periodo di vigenza dell'**ora solare** (ottobre/marzo) dalle ore **19,00** alle ore **23,00**;

b. nel periodo di vigenza dell'**ora legale** (marzo/ottobre) **21,00** alle ore **24,00**

la non osservanza di detta norma di comportamento determina l'erogazione di una sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 (art. 7 bis del D.Lgs 267 del 18.8.2000 smi)

La sanzione potrà essere applicata ai singoli trasgressori o alle amministrazioni condominiali (giuridicamente costituite o di fatto)

3) La frazione differenziata **vetro**, deve essere conferita, a cura delle utenze, esclusivamente negli appositi contenitori ubicati sul territorio comunale in qualsiasi orario e giorno della settimana

la non osservanza di detta norma di comportamento determina l'erogazione di una sanzione pecuniaria minima di € 103,30 sino ad un massimo di € 309,90 (delibera consiliare n. 73 del 22 novembre 2004)

4) I rifiuti **ingombranti** e gli elettrodomestici saranno ritirati, previa prenotazione presso l'ufficio sportello al numero verde 800199324, presso le utenze che conferiranno, a propria cura, l'ingombrante a piè di portone a piano strada la sera antecedente il giorno concordato con il gestore .

la non osservanza di detta norma di comportamento determina l'erogazione di una sanzione pecuniaria minima di € 103,30 sino ad un massimo di € 619,75 (delibera consiliare n. 73 del 22 novembre 2004)

5) Gli **abiti usati**, le scarpe, le cinture e le borse devono essere conferiti, a cura delle utenze, esclusivamente negli appositi contenitori ubicati sul territorio comunale

la non osservanza di detta norma di comportamento determina l'erogazione di una sanzione pecuniaria minima di € 51,65 sino ad un massimo di € 154,95 (delibera consiliare n. 73 del 22 novembre 2004)

6) I rifiuti pericolosi, **farmaci e pile** con esclusione di quelle per cellulari devono essere conferiti a cura delle utenze esclusivamente negli appositi contenitori ubicati presso gli esercizi commerciali di riferimento, in qualsiasi orario e giorno della settimana

la non osservanza di detta norma di comportamento determina l'erogazione di una sanzione pecuniaria minima di € 516,50 sino ad un massimo di € 1.549,50 (delibera consiliare n. 73 del 22 novembre 2004)

7) **I sacchetti , i secchielli ed i carrellati, non possono essere esposti su pubblica via** e pertanto è fatto obbligo a tutte le utenze, monofamiliari, commerciali e condomini, di custodire gli stessi presso le proprie residenze o aree di pertinenza degli immobili ed esporli solo negli orari su indicati a piè di abitazione su strada pubblica o di uso pubblico.

la non osservanza di detta norma di comportamento determina l'erogazione di una sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 (art. 7 bis del D.lgs 267 del 18.8.2000 smi)

La sanzione potrà essere applicata ai singoli trasgressori o alle amministrazioni condominiali (giuridicamente costituite o di fatto)

E' FATTO TASSATIVO DIVIETO PER TUTTE LE UTENZE ESPORRE SACCHETTI, SECCHIELLI E CARRELLATI IL GIORNO DEL SABATO

Utenze non domestiche

1) I **contenitori**, le buste ed i sacchi da utilizzare per il conferimento dei rifiuti sono **esclusivamente** quelli consegnati alle utenze dal Gestore del servizio integrato di igiene urbana ad eccezione dei rifiuti appartenenti alla categoria cd " secco non differenziabile" e devono essere esposti ben chiusi per evitare fuoriuscite di materiali o liquidi.

la non osservanza di detta norma di comportamento determina l'erogazione di una sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 (art. 7 bis del D.lgs 267 del 18.8.2000 smi)

2) Gli **orari** di conferimento delle frazioni merceologiche di carta e cartone, umido, secco indifferenziato e plastica e metalli sono concordati con il Gestore del servizio ed autorizzati dal Comune.

la non osservanza degli orari concordati determina l'erogazione di una sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 (art. 7 bis del D.lgs 267 del 18.8.2000 smi)

3) I sacchetti , i secchielli ed i **carrellati, non possono essere esposti su pubblica via** e pertanto è fatto obbligo a tutte le utenze non domestiche , commerciali, industriali, uffici, studi, ecc...di custodire gli stessi presso le proprie residenze o aree di pertinenza degli immobili ed esporli solo negli orari concordati a piè dell'immobile sede dell'attività su strada pubblica o di uso pubblico.

la non osservanza di detta norma di comportamento determina l'erogazione di una sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 (art. 7 bis del D.lgs 267 del 18.8.2000 smi)

E' FATTO TASSATIVO DIVIETO PER TUTTE LE UTENZE ESPORRE SACCHETTI, SECCHIELLI E CARRELLATI IL GIORNO DEL SABATO